

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2117 del 04/07/2016
Oggetto	Art. 29-decies, comma 9 lettera a) del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., Ditta G.I.Ma. Gruppo Italiano Mangimi SPA, con sede legale ed operativa in Via Emilia n.1356 Comune di Longiano - ATTO DI DIFFIDA.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2166 del 04/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno quattro LUGLIO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: Art. 29-decies, comma 9 lettera a) del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. – Ditta G.I.Ma. Gruppo Italiano Mangimi SPA, con sede legale ed operativa in Via Emilia n.1356 Comune di Longiano - ATTO DI DIFFIDA.

IL DIRIGENTE

Vista la sotto trascritta relazione del Responsabile del Procedimento:

“Viste:

- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di A.I.A.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, con la quale, dal 01/01/2016, sono trasferite ad Arpae le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;

Visti:

- il comma 9 dell'art. 29-decies del D.Lgs.152/206 e s.m.i. dispone che, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, fermo restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'art.29-quattordices, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte nell'anno;

c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;

d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione;

- l'art. 318 ter del D.Lgs. 152/06 dispone che “Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario”;

Dato atto che la **Ditta G.I.Ma. Gruppo Italiano Mangimi SPA**, per l'attività condotta presso l'impianto sito in Via Emilia n.1356 del Comune di Longiano, è autorizzata con Deliberazione della Giunta Provinciale n.129 del 26/03/2013, prot.n. 61164/13;

Visti gli esiti dell'ispezione programmata eseguita presso l'impianto in oggetto dai tecnici di questa Agenzia in data 16/03/2016 e 22/03/2016, (come da comunicazione prot. Arpae n. PGFC/2016/8298 del 01/06/2016), che hanno evidenziato alcune irregolarità, rispetto alla seguente prescrizione, impartita con l'A.I.A. n.129/2013:

1. Emissioni in atmosfera:

“Violazione del valore limite di emissione in atmosfera per il parametro concentrazione di materiale particolato rilevato nel punto emissivo E6 ed il valore autorizzato di portata nell'emissione E4, stabiliti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Deliberazione n.129 del 26/03/2013 rilasciata dall'autorità competente.

“

Vista la comunicazione di avvio del procedimento di diffida inviata da questa SAC con PEC prot. PGFC/2016/9433 del 23/06/2016 alla Ditta G.I.Ma. Gruppo Italiano Mangimi SPA ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che questa SAC con nota prot. n. PGFC/2016/9435 del 23/06/2016, inviata all'Azienda USL di Cesena e al Comune di Longiano, ha chiesto alle stesse se sussiste la fattispecie di “situazione di pericolo o di danno per l'ambiente o la salute” che determinerebbe l'adozione degli atti previsti dalle lettere b) e c) del comma 9, ovvero dal comma 10 dell'art. 29 decies del D.Lgs. n. 152/06;

Rilevato che gli Enti sopra citati, entro il termine indicato, non hanno fatto pervenire osservazioni in merito;

Considerato che le disposizioni dell'art. 318 bis del D.Lgs. 152/06 si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal D.Lgs. 152/06 che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette e che pertanto non è necessario procedere ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs.152/206 e s.m.i., lettera b) alla *diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione* ;

Vista la nota PGDG n. 8309 del 01/06/2016, con cui la Direzione Tecnica di Arpae ha asseverato le prescrizioni ambientali impartite dagli Ufficiali di P.G. di Arpae nei confronti del gestore dell'impianto IPPCC della Ditta G.I.Ma. Gruppo Italiano mangimi SPA, indicando per ogni attività richiesta, i tempi assegnati;

Considerate le sopra citate irregolarità rispetto alle prescrizioni impartite con l'A.I.A. n.129/2013, si ritiene opportuno adottare il presente atto di diffida nei confronti della Ditta G.I.Ma. Gruppo Italiano Mangimi SPA, ai sensi dell'art. dell'art. 29 decies, comma 9, lettera a) del D.Lgs. 152/06, riportando nel dispositivo del presente atto le prescrizioni impartite dagli Ufficiali di P.G. di Arpae e asseverate da Arpae-Direzione Tecnica;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

Dato atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al procedimento di diffida della Ditta Ditta G.I.Ma. Gruppo Italiano Mangimi SPA;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento di diffida, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

“

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lett. a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

1. di **diffidare** la Ditta G.I.Ma. Gruppo Italiano Mangimi SPA, con sede legale ed operativa in Via Emilia n.1356 Comune di Longiano, nella persona del sig. Alfredo Ettore Mignini (gestore), per la prosecuzione dell'attività di produzione e commercio all'ingrosso di integratori, nuclei, mangimi ed affini destinati all'alimentazione animale di cui al punto 6.4, lettera b) dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06 Parte II Titolo III-bis, nello stabilimento ubicato in Comune di Longiano, Via Emilia n.1356, dal tenere un comportamento difforme dai contenuti dell'A.I.A.n. 129 del 26/03/2013, prot.n. 61164/2013, ai sensi dell'art. 29-decies comma 9 lettera a);

2. di **disporre** che la Ditta G.I.Ma. Gruppo Italiano Mangimi SPA, al fine di regolarizzare le situazioni riscontrate:
 - a) verifichi e provveda ad effettuare operazioni di manutenzione e pulizia approfondita degli impianti di abbattimento installati sulle emissioni E6 (ciclone con filtro a maniche);
 - b) inserisca un sistema atto a limitare la portata anidra sull'emissione E4;
 - c) provveda a de effettuare ogni ulteriore operazione necessaria al pieno ripristino della situazione di conformità ai valori limite previsti dall'A.I.A.;
 - d) presenti una relazione in merito alla cause dei superamenti, agli interventi eseguiti per ripristinare il rispetto dei limiti, unitamente agli autocontrolli sulle emissioni E4 ed E6:

Il termine per la regolarizzazione viene fissato in giorni 45 dalla data di notifica del verbale di prescrizioni al contravventore ed entro tali termini dovrà essere data comunicazione a questo Ufficio dell'avvenuto adempimento alle prescrizioni impartite;

3. di **precisare** che che in caso di inottemperanza a quanto disposto al punto 2, si procederà alla revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ai sensi dell'art. 29-decies comma 9 lettera c);
4. di **precisare** che sono fatti salvi i diritti di terzi ai sensi di legge;
5. di **dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
6. di **dare atto** che nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Luca Balestri, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
7. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
8. di **stabilire** che copia del presente atto venga notificata alla Ditta G.I.Ma. Gruppo Italiano Mangimi SPA ;
9. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al Servizio Territoriale – Cesena ed all'Unità Demanio Idrico di Cesena di Arpae, al Comune di Longiano e all'Azienda USL di Cesena.

IL RESPONSABILE
DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA

Arch. Roberto Cimatti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.